



**REGOLAMENTO DI BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX
ARTICOLI 45 E 46 DEL D.LGS. 14.03.2013, N. 33 E SS.MM.II. NONCHÉ AI SENSI
DELL'ULTERIORE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. nella seduta del 24.07.2018



ARTICOLO 1 - PREMESSE

1.1. Brescia Mobilità S.p.A. (d'ora in poi "**Brescia Mobilità**" e/o "**Società**") – avente sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, 3, (C.A.P. 25135), Tel. +39 0303061000, Fax +39 0303061004, E-mail: segreteria@bresciamobilita.it, posta elettronica certificata (PEC): bresciamobilita@legalmail.it, indirizzo internet: www.bresciamobilita.it – è società *in house* del Comune di Brescia (d'ora in poi "**Comune**") sottoposta al controllo, al coordinamento ed alla direzione di tale Amministrazione. La Società fa parte del Gruppo Brescia Mobilità (d'ora in poi "**Gruppo**") di cui è capogruppo.

1.2. La Legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (d'ora in poi "**L. 190/2012**") - al cui rispetto è tenuta la Società - prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione e nei soggetti ad essa equiparati e, al contempo, individua i profili di responsabilità per l'inadempimento delle relative prescrizioni.

1.3. Il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (d'ora in poi "**D.Lgs. 33/2013**") - al cui rispetto è tenuta la Società - assicura l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche e, al contempo, individua i profili di responsabilità per l'inadempimento delle relative prescrizioni; in particolare, per ciò che interessa il presente documento, gli articoli 43, 45 e 46 del D.Lgs. 33/2013 prevedono un regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di pubblicazione come ivi indicato.

Inoltre:

(a) l'art. 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7 e l'art. 22 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in poi "**D.Lgs. 175/2016**") estende l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 anche ad alcune fattispecie ivi previste;

(b) l'art. 29, co. 1, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" ("**D.Lgs. 50/2016**") estende l'applicazione del D.Lgs.33/2013 anche ad alcune

fattispecie ivi previste; inoltre l'art. 1, co. 32, della L. 190/2012 prevede specifici obblighi di pubblicazione per i dati ivi previsti.

1.4. In merito agli obblighi di trasparenza applicabili alla Società, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi "**A.N.A.C.**" e/o "**Autorità**") ha emanato la Delibera dell'8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto "*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (d'ora in poi "**Linee Guida A.N.A.C. 2017**").

1.5. In attuazione delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, la Società ha nominato un responsabile della prevenzione della corruzione (d'ora in poi "**Responsabile Anticorruzione della Società**") che svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza (d'ora in poi "**Responsabile Trasparenza della Società**") nonché, ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. 2017, un Organismo Indipendente di Valutazione (d'ora in poi "**OIV della Società**").

1.6. In ottemperanza alle previsioni di cui alla L. 190/2012, la Società ha adottato unitamente alle altre società del Gruppo, nel dicembre 2014 e per il triennio 2015-2017, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi "**P.T.P.C.**"), che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici della Società al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi e le misure volti a prevenire il medesimo rischio, la cui attuazione, secondo quanto previsto nel medesimo P.T.P.C., è di competenza dei soggetti della Società ivi indicati.

1.7. Inoltre, tenuto conto dell'allora vigente disciplina normativa, la Società, unitamente alle altre società del Gruppo, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alle ulteriori normative, ha, nel dicembre 2014, definito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (d'ora in poi "**P.T.T.I.**") per il triennio 2015-2017, quale allegato al P.T.P.C. e strumento per promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione, documento contenente misure per la trasparenza, la cui attuazione, secondo quanto previsto nel medesimo P.T.T.I., è di competenza dei soggetti della Società ivi indicati.

1.8. I documenti di cui ai precedenti commi 1.6. e 1.7. sono stati oggetto di una generale rivisitazione che ha portato, nel gennaio 2016, ad approvare il 1° aggiornamento del P.T.P.C. ed il 1° aggiornamento del P.T.T.I. Il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 e ss.mm.ii. ha abrogato il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo per ogni Amministrazione di

adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative e secondo quanto indicato dall'A.N.A.C., nel 2° aggiornamento del P.T.P.C. era stato inserito il Titolo Undicesimo interamente dedicato alla materia della trasparenza. Tenuto conto che le Linee Guida A.N.A.C. 2017 prevedono che le misure di trasparenza debbano confluire <<[...] in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del "modello 231">>, anche il 3° aggiornamento del P.T.P.C., approvato in data 23.01.2018, contiene il Titolo Undicesimo dedicato alla materia della trasparenza, nell'ambito del quale vengono individuati gli obblighi di trasparenza in conformità alle Linee Guida A.N.A.C. 2017.

1.9. Quanto premesso ai precedenti commi 1.6., 1.7. e 1.8., il P.T.P.C. e successivi aggiornamenti (comprensivo, come sopra esposto, anche della parte relativa alla materia di trasparenza) vigente al momento della violazione è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente documento – anche se non materialmente allegato – cui si rinvia.

1.10. La Società ha adottato:

(a) un "Codice Disciplinare di Brescia Mobilità S.p.A." (d'ora in poi "**Codice Disciplinare**") – che si allega al presente documento quale parte integrante e sostanziale [**All. 1**] – avente ad oggetto il sistema sanzionatorio da applicarsi a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, per le violazioni di regole disciplinari e/o contrattuali e/o comportamentali ad essi applicabili ai sensi della normativa vigente in materia, del rapporto contrattuale in essere con la Società nonché di tutti gli ulteriori atti contenenti prescrizioni da osservarsi da parte dei medesimi nell'esercizio della propria attività lavorativa, tra cui, in particolare, il P.T.P.C. e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente in materia;

(b) un "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato" (d'ora in poi "**Regolamento Accesso**"), che disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio nei confronti della Società del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico semplice e del diritto di accesso civico generalizzato ed individua i soggetti della Società responsabili dei relativi adempimenti;

(c) un “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.” che disciplina il procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 (d’ora in poi “**Regolamento Sanzioni ex art. 47**”).

1.11. Quanto premesso ai precedenti commi, le norme di cui al presente documento (d’ora in poi “**REGOLAMENTO**”) disciplinano:

(a) il regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, per la mancata attuazione delle misure e degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, dall’ulteriore normativa in materia (tra cui vi rientrano, a titolo esemplificativo, gli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 175/2016 e l’art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016), dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti nonché da ogni altra normativa e disciplina in materia, ivi compresa quella di emanazione da parte dell’A.N.A.C.;

(b) il regime sanzionatorio applicabile al Responsabile Anticorruzione della Società, al Responsabile Trasparenza della Società e all’OIV della Società secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti nonché da ogni altra normativa e disciplina in materia, ivi compresa quella di emanazione da parte dell’A.N.A.C.

1.12. Non è oggetto del REGOLAMENTO il regime sanzionatorio previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 (anche in quanto richiamato dal D.Lgs. 175/2016) la cui disciplina è rinvenibile nel Regolamento Sanzioni ex art. 47, cui si rinvia.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. **L’art. 1, commi 7, 12, 13 e 14 della L. 190/2012** prevede espressamente che:

*“[...] **7.** Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza [...] **12.** In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con*

sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. **13.** La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. **14.** In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare [...]”.

2.2. L'art. 43, commi 1 e 5, del D.Lgs. 33/2013 prevede espressamente che:

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione [...]

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala

altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”.

2.3. L'art. 45 del D.Lgs. 33/2013 prevede espressamente che:

1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. [...]”.

2.4. L'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 prevede espressamente che:

“1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla

performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.

2.5. L’art. 19, ai commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che:

*“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, **46** e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

2.6. L’art. 19, ai commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che:

*“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, **46** e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

2.7. L’art. 22 del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente che:

“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

2.8. L’art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici prevede espressamente che *“1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di*

appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [...]. Inoltre, **il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012, sempre in materia di contratti pubblici**, prevede espressamente che: "Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) [n.d.r. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163], del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

2.9. Oltre alla normativa riportata ai precedenti punti, rileva ai fini del REGOLAMENTO qualsiasi normativa e/o interpretazione in materia che recepisca la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza - e relative sanzioni - ivi compresa quella di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI RESPONSABILI

3.1. Obblighi di prevenzione della corruzione

Responsabile/i ai sensi del REGOLAMENTO per le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia nonché per la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia è/sono il/i dipendente/i con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, responsabile/i di tali disfunzioni/mancata attuazione, secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione, cui si rinvia.

3.2. Obblighi di trasparenza

3.2.1. Responsabile/i ai sensi del REGOLAMENTO per le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia nonché per il mancato e/o ritardato e/o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia e nel P.T.P.C. e successivi aggiornamenti è/sono il/i dipendente/i con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione.

3.2.2. Responsabile/i ai sensi del REGOLAMENTO per il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis* del D.Lgs. 33/2013, di cui al co. 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i dipendente/i con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Società, ivi compresi i dirigenti, responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nel Regolamento Accesso.

ARTICOLO 4 – SANZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

4.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, il Responsabile Anticorruzione della Società segnala al Consiglio di Amministrazione e all'OIV della Società le disfunzioni inerenti all'attuazione

delle misure in materia di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare della Società i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente tali misure.

4.2. Ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 14, della L. 190/2012, la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia costituisce illecito disciplinare sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili al responsabile della violazione e di cui al Codice Disciplinare.

ARTICOLO 5 – SANZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

5.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, il Responsabile Trasparenza della Società segnala al Consiglio di Amministrazione e all'OIV della Società le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare della Società i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente tali misure.

5.2. Ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile Trasparenza della Società svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e all'OIV della Società, all'A.N.A.C. e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina della Società, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

5.3. Ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.Lgs. 33/2013, in relazione alla loro gravità, il Responsabile Trasparenza della Società segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio competente della Società, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile Trasparenza della Società segnala altresì gli inadempimenti al Consiglio di Amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

5.4. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 45, del D.Lgs. 33/2013, l'A.N.A.C. segnala l'illecito all'ufficio competente della Società ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione



delle informazioni. L'A.N.A.C. segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici della Società, all'OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'A.N.A.C rende pubblici i relativi provvedimenti.

5.5. Ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 14, della L. 190/2012 la mancata attuazione delle misure in materia di trasparenza di cui al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e di cui alla normativa vigente in materia costituisce illecito disciplinare sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili al responsabile della violazione e di cui al Codice Disciplinare.

5.6. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 45, del D.Lgs. 33/2013, il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi previsti costituisce illecito disciplinare sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili al responsabile della violazione e di cui al Codice Disciplinare.

5.7. Ai sensi dell'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

5.8. Ai sensi dell'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETÀ, RESPONSABILE TRASPARENZA DELLA SOCIETÀ E OIV DELLA SOCIETÀ

6.1. Ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, della L. 190/2012, in caso di commissione, all'interno della

Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 del medesimo art. 1 della L. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 medesimo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano; la sanzione disciplinare a carico del Responsabile Anticorruzione della Società non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

6.2. Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del P.T.P.C. medesimo.

6.3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 6.1. e 6.2., il Responsabile Anticorruzione della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

6.4. Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure e degli obblighi di trasparenza previste dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti e dalla normativa vigente in materia, il Responsabile Trasparenza della Società risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici competenti della Società le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del P.T.P.C. medesimo e della normativa vigente in materia.

6.5. Fermo quanto previsto al precedente co. 6.4., il Responsabile Trasparenza della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

6.6. L'OIV della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni



di legge nonchè di contratto applicabili e di cui al Codice Disciplinare.

ARTICOLO 7 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni oggetto del REGOLAMENTO segue, per tutte le sue componenti, le disposizioni di legge nonchè di contratto applicabili al responsabile della violazione e di cui al Codice Disciplinare, cui si rinvia.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI – AGGIORNAMENTO

8.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal REGOLAMENTO e dal suo allegato, si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia - ivi compreso, a titolo esemplificativo, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 175/2016 e il D.Lgs. 50/2016 - alle linee guida e/o agli atti e alle interpretazioni adottate dall'A.N.A.C. in materia nonchè al P.T.P.C. e successivi aggiornamenti.

8.2. Il REGOLAMENTO fa salve le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previste dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e di cui al Regolamento Sanzioni ex art. 47.

8.3. Il REGOLAMENTO fa salvi i poteri e le prerogative dell'A.N.A.C. ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente in materia.

8.4. Il REGOLAMENTO sarà sottoposto ad aggiornamento in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della sua vigenza, di linee guida e/o ulteriori atti dell'A.N.A.C. in materia, di indirizzi e/o di indicazioni e/o di interpretazioni provenienti dal Comune di Brescia ed in ogni altra circostanza in cui la Società riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.

ARTICOLO 9 – APPROVAZIONE – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO – ALLEGATO

9.1. Il REGOLAMENTO è stato adottato e approvato da Brescia Mobilità S.p.A. con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2018.

9.2. Del REGOLAMENTO, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, verrà data pubblicazione sul sito www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “Atti Generali” - “Brescia Mobilità S.p.A.” - “Atti Amministrativi Generali”.



9.3. Il REGOLAMENTO deve essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti i destinatari, a cura del Responsabile Trasparenza della Società, mediante efficaci forme di comunicazione.

9.4. È allegato materialmente al REGOLAMENTO, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il seguente documento:

1) “*Codice Disciplinare di Brescia Mobilità S.p.A.*” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. in data 21.07.2016.